

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3333 del 10/06/2025
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SPALLANZANI VINI SRL DI SCANDIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3464 del 10/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno dieci GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.39722/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta
"SPALLANZANI VINI Srl" - Scandiano.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-349 del 26/01/2022 adottata da ARPAE per la Ditta **"SPALLANZANI VINI Srl"** per i titoli ambientali relativi all'impianto ubicato in Comune di **Scandiano – Via Casellette n.1** – Provincia di Reggio Emilia, aggiornata con atto DET-AMB-2022-6033 del 23/11/2022;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"SPALLANZANI VINI Srl"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Scandiano – Via Casellette n.1**, per i titoli ambientali da attività di produzione e vendita di vini e mosti acquisita agli atti con PG/186716 del 03/11/2023, e la successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente al PG/57958 del 13/10/2021 e PG/32409 del 20/02/2024;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
3. Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
4. Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamato che la presente modifica di AUA prevede la realizzazione delle opere più sotto citate in esito a riorganizzazione di assetti fognari e sistemi/manufatti a servizio funzionali alla portata di scarico e ai quantitativi di reflui ricevibili nella pubblica fognatura per rispondere alle condizioni precedentemente indicate dal Gestore del Servizio Idrico integrato in propria nota RT018571-2022-P, acquisita da Arpa al protocollo n.175664 del 25/10/2022, come recepito nel precedente atto di modifica di AUA DET-AMB-2022-6033 del 23/11/2022;

Tenuto conto che relativamente alla matrice scarichi idrici la domanda di modifica di AUA prevede la realizzazione di due serbatoi in parallelo, collegati alla fognatura aziendale, per lo stoccaggio delle acque reflue industriali provenienti dalle lavorazioni svolte nel capannone 2 la cui rete fognaria adduce al pozzetto

posto prima del punto di scarico A2; qualora la portata dei reflui fosse superiore alla portata imposta dal tubo di scarico, i reflui sono inviati ad una vasca polmone per garantire il rispetto del quantitativo di acque scaricate nella pubblica fognatura nel punto A2;

Acquisito il nulla osta del Comune di Scandiano al PG/176900 del 02/10/2024, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente allo scarico di reflui industriali, in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di Iren Acqua Reggio s.r.l. n. RA000389-2024-P del 21/03/2024;

Acquisita altresì l'integrazione al parere del Gestore Iren Acqua Reggio s.r.l. RA002103-2024-P del 19/11/2024 per alcune specificazioni di prescrizioni;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..
- Decreto direttoriale Ministero Ambiente 28 giugno 2023, n.309

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
 - le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio di nuovo atto di Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**SPALLANZANI VINI Srl**" ubicato nel comune di **Scandiano – Via Casellette n.1**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D. Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D. Lgs 152/06;**
- **Allegato 4 – Nulla-osta acustico.**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) che gli allegati della presente autorizzazione sostituiscono quelli del precedente atto DET-AMB-2022-349 del 26/01/2022, aggiornata con atto DET-AMB-2022-6033 del 23/11/2022, per la Ditta "SPALLANZANI VINI SRL" e rilasciata dallo Sportello Unico delle Attività Produttive competente in data **01/02/2022** di cui resta valida la durata di 15 (quindici) anni.

- 5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SPALLANZANI VINI Srl"** è autorizzata a svolgere l'attività di produzione e vendita di vini e mosti nell'impianto ubicato in Comune di **Scandiano – Via Casellette n.1** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE LUCIANI FBL90 AD OLIO COMBUSTIBILE DA 2326 Kw	1600	12	8	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	150 500 1700	(1)(2)
E2	GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI MODELLO PB40 AD OLIO COMBUSTIBILE DA 2441 Kw	1600	12	8	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	150 500 1700	(1)(2)
E3	GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI PVR40EU A METANO DA 2325 Kw	3040	9	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(1)(3)
E4	CISTERNA DA OLIO COMBUSTIBILE < 3,5 DA 10 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E5÷E7	SFIATI VAPORE CALDAIE A BTZ	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E8	ASPIRAZIONE SU SCARICO POMPE VUOTO CONCENTRATORE	1000	9	24	Biossido di zolfo	500	
E9	SFIATO SILOS CALCE	1000	9	Salt. < 1 h/g	Materiale Particellare	10	(4)
E10	GENERATORE DI ACQUA CALDA A METANO DA 34 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E11	GENERATORE DI ACQUA CALDA A METANO DA 32 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E12	CISTERNA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DA 1,27 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

ED1	EMISSIONE DIFFUSA CARICO FILTRO A TAMBURO ROTATIVO	EMISSIONE DIFFUSA
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.		
(2) La Ditta è tenuta ad utilizzare olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.		
(3) I limiti di emissione per il materiale particellare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL. Per tali parametri la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.		
(4) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.		

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, biossido di zolfo e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente; altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella centrale termica E1-E2 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs.152/06 e s.m.i., ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

3) Per gli impianti di combustione generanti le emissioni **E1-E2-E3**, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

4) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E1-E2-E3**, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

5) La Ditta, relativamente al contenimento delle emissioni diffuse derivanti dal carico filtro a tamburo rotativo, è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:

- evitare l'uso dell'impianto nelle giornate ventose;
- ridurre al minimo il salto di polvere dal sacco alla vasca;
- collocare il macchinario il più possibile vicino alle pareti dell'edificio, in modo da ridurre l'esposizione al vento.

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 – 2 – 3 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - 8.

7) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

8) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

9) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di

funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

10) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

11) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

12) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

13) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla precedente domanda acquisita agli atti di ARPAE con PG/16385 del 02/02/2021 e le integrazioni acquisite in data 13/10/2021 al PG/57958 ed alla presente domanda acquisita con PG/186716 del 03/11/2023, e la successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente al PG/57958 del 13/10/2021 e PG/32409 del 20/02/2024;

16) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06

La ditta presso lo stabilimento di via Casalette in comune di Scandiano svolge, in due capannoni denominati rispettivamente C1 e C2, l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di vini e mosti concentrati.

Il presente allegato riguarda due distinti punti di scarico in pubblica fognatura denominati A1 e A2 delle acque reflue industriali e di altri reflui come più avanti dettagliato. Le attività e le tipologie di acque generate nel ciclo produttivo sono di seguito descritte.

Nel capannone C1 vengono svolte le seguenti attività:

- Concentrazione dei mosti che consiste nel far evaporare il contenuto idrico dei mosti per riscaldamento a mezzo di generatore di vapore. Quest'ultimo necessita di raffreddamento che viene effettuato tramite acqua proveniente da pozzo. L'impianto di concentrazione è dotato di torre di raffreddamento nella quale parte dell'acqua viene riciclata per mantenerne la temperatura, una frazione di acqua prelevata da pozzo evapora in torre, mentre un'altra parte viene scaricata in pubblica fognatura nel punto di scarico A1. L'acqua contenuta nel mosto, previa condensa, viene raccolta e anch'essa scaricata in pubblica fognatura nel punto A1. Sono presenti due contatori uno per le acque di raffreddamento e uno per le acque di condensa del mosto.

- Desolfurazione che consiste nel togliere l'anidride solforosa del mosto tramite riscaldamento. Il successivo raffreddamento avviene con acqua di pozzo, senza contatto con il prodotto. Le acque di raffreddamento sono scaricate in corpo idrico superficiale, sono conteggiate mediante apposito contatore, e sono oggetto del successivo Allegato 3 della presente AUA.

- Lavaggio vasche e pavimenti. Le acque prodotte da questa attività sono scaricate nella pubblica fognatura nel punto A1. Sono presenti due contatori, uno per la misurazione delle acque utilizzate per il lavaggio ed un altro che misura il flusso a monte di una linea che serve sia i servizi igienici che l'acqua usata per i lavaggi; tale linea è dotata di un ulteriore contatore sul prelievo delle acque utilizzate per gli usi civili che permette il calcolo per differenza delle acque di lavaggio.

- Stabilizzazione tartarica. L'impianto funziona analogamente a quello di rettifica, sfruttando il passaggio dei mosti e dei vini in una resina a scambio ionico. Tale passaggio provoca la riduzione della quantità di potassio determinando il giusto grado di stabilizzazione dei vini e dei mosti.

Nel capannone C1 sono presenti due serbatoi adibiti alla neutralizzazione delle acque derivanti dalla concentrazione dei mosti e dalla fase di controlavaggio delle resine impiegate per la stabilizzazione tartarica. In caso di necessità tramite dosaggio di soda al 30% le acque di evaporazione contenenti anidride solforosa sono neutralizzate all'interno dei serbatoi muniti di agitatore e di sonda di pH prima dello scarico in pubblica fognatura nel punto A2. Gli stessi serbatoi sono utilizzati per neutralizzare i reflui provenienti dalle fasi di lavaggio impianti, che si svolgono mensilmente, con soda e acqua ossigenata.

Nel capannone C2 sono presenti cisterne per il mosto ed un impianto di concentrazione. Il calore per l'evaporazione dell'acqua del mosto nell'impianto viene fornito da un generatore di vapore, mentre il raffreddamento necessario viene effettuato tramite una torre evaporativa. I quantitativi idrici richiesti sono rappresentati dal reintegro dell'acqua evaporata in torre.

Le acque di condensa provenienti dal mosto vengono raccolte in apposito serbatoio e poi scaricate in pubblica fognatura.

L'attività necessita anche in questo caso del lavaggio delle vasche e dei pavimenti.

È inoltre installato un gruppo frigorifero per il raffreddamento del mosto all'interno delle cisterne.

Le acque di lavaggio, le acque di condensa del mosto e le acque di condensa prodotte dal generatore di vapore vengono scaricate in pubblica fognatura nel punto denominato A2.

Gli impianti di addolcimento delle acque di pozzo a servizio della centrale termica dedicata al capannone 2, della zona centrifuga e delle caldaie per la produzione di acqua calda per i lavaggi dei filtri tangenziali che periodicamente svolgono la rigenerazione delle resine, scaricano i reflui in pubblica fognatura nel punto A2.

Nel capannone C2 è installato inoltre un impianto a resina a scambio ionico per la produzione di mosto rettificato concentrato, partendo dal mosto "muto" (addizionato di anidride solforosa). In seguito alle operazioni di rettifica del mosto, le resine perdono il loro potere di scambio ionico e si rende quindi necessario un lavaggio e una rigenerazione delle stesse tramite acqua demineralizzata. Quest'ultima, prima del suo utilizzo viene stoccata in un serbatoio denominato C3. Le acque generate dal lavaggio e rigenerazione delle resine sono recapitate in due serbatoi di raccolta e successivamente scaricate nel punto A2. Le acque demineralizzate di cui sopra, utilizzate per il lavaggio e la rigenerazione delle resine dell'impianto di rettifica, sono ottenute a partire dal riciclo delle acque di condensa del concentratore dei mosti. Tali acque sono stoccate in appositi serbatoi vengono poi convogliate all'impianto di demineralizzazione, costituito da due colonne con resine scambiatrici di ioni, facente parte dell'impianto di rettifica, per ottenere acqua demineralizzata, stoccata successivamente nel serbatoio denominato C3 e poi utilizzata nelle fasi di rigenerazione e lavaggio dell'impianto di rettifica mosti. Anche le resine scambiatrici di ioni dell'impianto di demineralizzazione vengono lavate e rigenerate e le acque che si generano da tali operazioni sono poi scaricate nel punto A2.

Pertanto le acque reflue che recapitano in pubblica fognatura nel punto di scarico A1 sono acque di lavaggio locali e attrezzature, acque di raffreddamento, acque di condensa del mosto mentre le acque reflue che recapitano in pubblica fognatura nel punto di scarico A2 sono acque di lavaggio locali e attrezzatura, acque di raffreddamento, acque di condensa del mosto, acque di controlavaggio delle resine dei filtri, acque dei servizi igienici e acque meteoriche.

Lo scarico A1 è di tipo continuo con una portata media di 29,63 mc/giorno, lo scarico A2 è di tipo periodico con una portata media di 95, 7 mc/giorno.

Nella documentazione acquisita al protocollo n.32409 del 20/02/2024 è riportato che l'Azienda ha installato una riduzione sul tubo in uscita del pozzetto A2 per rispettare l'apporto massimo di 10 l/s alla pubblica fognatura.

La modifica presentata riguarda l'aggiunta di due serbatoi, della capacità di 250 mc cadauno, per lo stoccaggio delle acque reflue di rettifica del mosto derivanti dal capannone C2, e la realizzazione di una vasca "polmone" atta a garantire il rispetto del quantitativo di acqua scaricata, entrambe a servizio dello scarico A2 in pubblica fognatura.

Le acque di rettifica del mosto saranno convogliate mediante rete di condotte ai due serbatoi che saranno ubicati nella zona sud dello stabilimento su un'area pavimentata ed impermeabile, e saranno dotati di pompe di dosaggio e agitatori per il controllo del pH prima dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il pH risultasse eccessivamente acido la pompa che verrà installata sui serbatoi andrà a dosare al loro interno una soluzione basica a base di soda caustica al 30%. L'aggiunta dei due serbatoi servirà a garantire una maggior capacità di stoccaggio dei reflui prima dello scarico in pubblica fognatura nel punto A2.

La vasca polmone sarà in calcestruzzo, interrata e coperta, delle dimensioni di 10 x 5 m, divisa in due scomparti aventi ognuno capacità di 50 mc, e avrà sola funzione di stoccaggio dei reflui industriali e delle acque meteoriche che in caso di eventi meteorici consistenti non potranno essere recapitate immediatamente nel punto di scarico A2. Quando il pozzetto relativo allo scarico A2 non è in grado di scaricare il quantitativo di acque che sopraggiunge a causa del riduttore installato sullo scarico che garantisce l'apporto massimo di 10 l/secondo, le acque reflue verranno inviate alla vasca polmone e scaricate in un tempo successivo a mezzo di una condotta dedicata dotata di pompa di rilancio e mantenuta in pressione.

La Ditta riporta che con la modifica presentata le acque reflue scaricate non subiranno variazioni qualitative rispetto a quanto autorizzato con atto DET-AMB-2022-349 del 26/01/2022, aggiornato con atto DET-AMB-2022-6033 del 23/11/2022.

Nel sito è presente un ulteriore punto di scarico in pubblica fognatura, denominato A4, delle acque reflue dei servizi domestici dell'abitazione. Tali acque, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, sono sempre ammesse in pubblica fognatura non necessitando pertanto di autorizzazione espressa.

Nella documentazione acquisita al protocollo n.32409 del 20/02/2024 è riportato che in prossimità dell'area cortiliva adibita a prato, non è presente nessun by-pass tra le condotte di raccolta e che sono presenti due reti di raccolta dei reflui provenienti dal capannone C2 e da pozzetti e caditoie distribuiti sull'area cortiliva sono parallele, con due pozzetti contigui e distinti tra loro.

La ditta è dotata di Piano di gestione delle superfici scoperte ai sensi della DGR 1860/06, acquisita al protocollo n.16385 del 02/02/2021. Nella documentazione presentata con la presente modifica di AUA è riportato inoltre che le superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento sono esclusivamente adibite al transito dei mezzi per il carico e scarico ed in minima parte a parcheggio dei veicoli del personale interno. All'esterno dei fabbricati non è svolta alcuna attività produttiva né lo stoccaggio di prodotti in attesa di spedizione, tutta la rete di raccolta delle acque meteoriche è comunque raccolta insieme alle acque industriali ed allontanata come tali.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzi.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1 datata Gennaio 2024 e acquisita al PG.32409 del 20/02/2024.

Prescrizioni

- 1) Il volume annuo massimo scaricabile dello scarico A1 è fissato in 6.000 m³.
- 2) Il volume giornaliero massimo scaricabile dello scarico A1 è fissato in 24 m³.
- 3) Il volume annuo massimo scaricabile dello scarico A2 è fissato in 17.000 m³.
- 4) Il volume annuo massimo scaricabile dello scarico A2 è fissato in 70 m³.
- 5) Gli scarichi A1 e A2 non dovranno superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	4000
BOD	3500
COD	4000
Solfiti	40
Cloruri	3000
Fosforo	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

- 6) Deve essere realizzato, entro 90 giorni dal ricevimento della presente, un sistema idoneo di trattamento delle acque reflue affinché il refluo scaricato in pubblica fognatura nei punti A1 e A2 rispetti, in specifico, il valore del parametro colore di Tabella 3 del D.Lgs 152/06. Entro i successivi 30 giorni la Ditta dovrà trasmettere ad Arpae e al Gestore del Servizio Idrico Integrato una relazione che illustri le caratteristiche tecniche del sistema scelto, la data di messa in esercizio dello stesso e il collaudo funzionale a firma di tecnico abilitato.
- 7) Lo scarico dei volumi giornalieri autorizzati A1 e A2 dovranno avvenire nelle 24 ore giornaliere.
- 8) Sullo scarico A2 deve essere garantito l'invio in pubblica fognatura di massimo 10 l/sec di refluo industriale attraverso il mantenimento della riduzione sul tubo in uscita attualmente installata.
- 9) La Ditta dovrà dare comunicazione ad Arpae, ad Iren Acqua Reggio e al comune di Scandiano, dell'avvenuta fine lavori relativi all'installazione dei due nuovi serbatoi per lo stoccaggio delle acque reflue industriali e della vasca polmone entro 30 giorni dalla fine degli stessi.
- 10) Dovrà essere eseguito un collaudo funzionale, da parte di tecnico abilitato, dei serbatoi e della vasca il cui esito dovrà essere trasmesso ad Arpae, ad Iren Acqua Reggio e al comune di Scandiano entro 30 giorni dalla sua esecuzione.
- 11) La Ditta dovrà installare, entro 365 giorni dalla data di fine lavori, contatori sugli scarichi, ritenuti idonei da Iren Acqua Reggio s.r.l., al fine di una oggettiva quantificazione dei volumi scaricati in pubblica fognatura.
- 12) I pozzetti di ispezione, di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, devono essere resi accessibili al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 13) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
- 14) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 15) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 16) E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 17) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
- 18) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione, tramite fax al n° 0521/248946 e tramite pec irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 5.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Azienda.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 – Scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Lo scarico oggetto del presente allegato (indicato con la sigla A3 in planimetria) è costituito dalle acque di raffreddamento provenienti dall'impianto di desolforazione dei mosti collocato nel capannone C1 utilizzato per eliminarne l'anidride solforosa e consentirne la fermentazione.

Il raffreddamento viene eseguito utilizzando acqua che non entra a contatto con il prodotto.

Lo scarico è misurato da apposito contatore.

Il corpo idrico recettore delle acque di scarico è il Condotta Riazzone che confluisce nel Torrente Tresinaro.

La ditta dichiara che gli impianti e le lavorazioni che generano acque reflue scaricate in acque superficiali non sono oggetto di modifiche rispetto a quanto autorizzato con atto DET-AMB-2022-349 del 26/01/2022 aggiornato con atto DET-AMB-2022-6033 del 23/11/2022.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1 datata Gennaio 2024 e acquisita al PG.32409 del 20/02/2024

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Prima dello scarico in acque superficiali, deve essere funzionante un adeguato pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
5. Deve essere effettuato 1 autocontrollo annuale delle temperature medie del corpo idrico recettore a monte e a valle del punto di immissione dello scarico, con riferimento a quanto indicato dalla tabella 3 - Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 alla voce Temperatura.
6. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
7. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
8. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE- SAC e Sezione Territoriale competente i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni di cui necessita la rete fognaria, il sistema di depurazione e impianti di scarico ai sensi della normativa vigente.

Allegato 4 – Nulla-osta acustico

Trattasi di proseguimento senza modifiche del Nulla-osta acustico del Comune di Scandiano, acquisito al protocollo Arpae 164508 del 24/10/2019, parte integrante della DET-AMB-2019-6034 del 30/12/2019, in quanto l'intervento oggetto della presente modifica che prevede l'aggiunta di due serbatoi per lo stoccaggio di acque reflue e la realizzazione di una vasca "polmone" non determinerà variazioni significative delle sorgenti sonore ivi presenti.

Tuttavia, fermo restando quanto indicato nel precedente nulla-osta acustico, la ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- 1) le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
- 2) la ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- 3) la attivazione degli impianti in orario notturno è subordinata alla realizzazione delle ulteriori mitigazione acustiche in progetto;
- 4) l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- 5) porte e portoni degli edifici di produzione dovranno essere mantenuti sempre chiusi e dovranno essere dotati di sistemi automatici di chiusura nonché procedure scritte per il personale affinché siano mantenute sempre chiuse le finestrate dei medesimi edifici;
- 6) predisporre un sistema temporizzato per la variazione automatica del numero di giri del ventilatore a servizio della torre di raffreddamento;
- 7) le pompe di travaso nell'area esterna dovranno essere utilizzate con le seguenti modalità alternative: 2 pompe fisse insonorizzate o 1 pompa fissa insonorizzata e una mobile, quest'ultima unicamente all'interno dell'area cortiliva individuata dalla previsione acustica. Tale area di utilizzo dovrà essere opportunamente delimitata e individuata con idonea segnaletica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.